

CIRCOLARE n. 11 / 2017

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 23 agosto 2017

LUGLIO - AGOSTO 2017: NOVITÀ

1	Modelli 770/2017 . Proroga dei termini di presentazione	2
2	Comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute	4
3	Regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture	13
4	Credito di imposta per la adeguamento tecnologico.....	14
5	Rideterminazione dell'imponibilità per dividendi e plusvalenze.....	14
6	Split payment . pubblicati gli elenchi definitivi.....	15
7	Aumento contributivo per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.....	16

AGOSTO - SETTEMBRE 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 17

1 MODELLO 770/2017 È PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Con il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga dal 31.7.2017 al **31.10.2017** del termine di presentazione dei modelli 770/2017.

Per effetto della proroga vengono di conseguenza differiti i termini relativi agli adempimenti collegati, quali:

- 1) l'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2017, a condizione che non contengano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata;
- 2) il versamento di eventuali ravvedimenti operosi sulle ritenute di competenza dell'anno 2016.

1. INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2017

L'Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2017, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- a) i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. %contribuenti minimi+ (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi %contribuenti forfettari+ (ex L. 190/2014);
- b) le provvigioni;
- c) i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- d) i redditi esenti.

Quindi nel caso in cui non sia ancora stato fatto l'invio telematico delle Certificazioni in esame, il termine per adempiere viene prorogato al 31.10.2017.

2. EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI

La proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017 ha effetti anche sui termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97, ad essa collegati. E quindi possibile procedere al versamento delle ritenute relative al 2016 con la sanzione ridotta fino al 31.10.2017.

IMPEDIMENTI AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso non è consentito nel caso in cui sia già avvenuta la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le %comunicazioni bonarie+.

RAVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI ALL'INFEDELE PRESENTAZIONE DEI PRECEDENTI MODELLI 770 E ALLE RITENUTE

Grazie alla proroga degli adempimenti per l'anno 2016 viene spostato al 31.10.2017 anche il termine per regolarizzare (mediante il ravvedimento operoso), con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- a) l'infedele presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, relativi al 2015;
- b) l'omessa effettuazione, nel 2016, delle ritenute;
- c) l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2016.

Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla L. 190/2014, entro il 31.10.2017 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

- a) nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- b) nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- a) il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura *pro tempore* vigente;
- b) il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- c) la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- d) la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l'omessa effettuazione o l'omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).

RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL'OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2017

Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 31.10.2017 per la presentazione dei modelli 770/2017, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:

- a) nei successivi 90 giorni;
- b) con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.

L'omessa presentazione dei modelli 770/2017, entro la nuova scadenza del 31.10.2017, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 29.1.2018 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).

Presentazione oltre i 90 giorni

Anche decorso il suddetto termine, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2017 omessi, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:

- a) del dimezzamento delle sanzioni amministrative (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
- b) della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista soglia di 50.000,00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-*bis* e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015).

2 COMUNICAZIONE PERIODICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

L'Agenzia delle entrate ha introdotto dal periodo di imposta 2017 l'obbligo di comunicazione, con modalità telematica, dei dati delle fatture emesse e ricevute (e delle relative variazioni), nonché delle bollette doganali.

La periodicità della nuova comunicazione è:

- I. semestrale, solo per l'anno 2017;
- II. trimestrale, dal periodo di imposta 2018 e per i successivi.

La nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- I. sostituisce il precedente *spesometro* trasmesso con periodicità annuale sino al periodo di imposta 2016;
- II. è connessa con il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis del DL 78/2010, introdotto dall'art. 4 co. 2 del DL 193/2016).

2.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, si riepilogano i soggetti obbligati e le fattispecie di esonero, nonché le modalità di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i **soggetti passivi IVA**, ossia gli esercenti:

- 1) attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- 2) arti o professioni (art. 5 del DPR 633/72).

Fra i soggetti obbligati rientrano anche il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.

Esonero differenziato per i produttori agricoli

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) e si avvalgono del regime di esonero;
- b) sono situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73.

I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, non situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73, sono tenuti a comunicare i soli dati relativi alle operazioni attive risultanti dalle autofatture emesse dai propri cessionari che ne devono consegnare copia ai produttori stessi.

Soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi che hanno optato:

- a. per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);

- b. per il regime di trasmissione telematica, sia dei dati delle fatture, sia di quelli dei corrispettivi, in presenza dei previsti presupposti (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

L'esonerazione si giustifica poiché i dati delle fatture da trasmettere sulla base del regime opzionale coincidono con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

Soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfettario

I soggetti che hanno aderito ai uno dei seguenti regimi sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

1. regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011), con riguardo ai contribuenti (c.d. "contribuenti minimi") ai quali risulta ancora applicabile;
2. regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014).

Associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti in regime della L. 398/91

L'opzione per il regime di cui alla L. 398/91 può essere esercitata da:

- A. associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- B. società sportive dilettantistiche;
- C. associazioni senza fine di lucro e *pro loco*;
- D. associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro.

I soggetti che, in presenza dei requisiti previsti, hanno adottato il regime forfettario di cui sopra, in quanto non vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime.

Il superamento nel corso del periodo d'imposta del limite di proventi di 400.000,00 euro (importo così innalzato, rispetto al precedente limite di 250.000,00 euro, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2017), si ritiene che comporti, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento:

- I. il venir meno dell'esonerazione dall'obbligo di registrazione delle fatture passive;
- II. l'obbligo di trasmettere la comunicazione anche per i dati delle fatture passive.

Amministrazioni pubbliche

Sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute:

- a. le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- b. le Amministrazioni autonome.

Le fatture ricevute da tali soggetti, infatti, devono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e sono quindi già acquisite dall'Amministrazione finanziaria.

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture emesse, e delle relative note di variazione, nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio sopra citato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Il soggetto *avente causa* (es. società incorporante), in caso di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto *dante causa*, deve effettuare distinte comunicazioni con riguardo:

1. ai dati delle proprie fatture;
2. ai dati delle fatture del soggetto *dante causa* estinto per il periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
3. ai dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, qualora il soggetto *dante causa* non vi abbia già provveduto autonomamente poiché i termini per l'invio non erano decorsi.

2.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto di comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, senza la previsione di alcun limite d'importo minimo:

- 1) le fatture emesse, annotate o da annotare nel registro delle vendite o dei corrispettivi nel periodo di riferimento;
- 2) le fatture di acquisto e le bollette doganali registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72;
- 3) le note di variazione delle fatture di cui ai punti precedenti.

OPERAZIONI NON DOCUMENTATE DA FATTURA

Le operazioni attive e passive per le quali non è stata emessa fattura poiché non obbligatoria **non** sono interessate dalla comunicazione in esame.

Si precisa, invece, che:

- a. devono essere comunicate le fatture emesse su richiesta del cliente (es. operazioni effettuate da commercianti al minuto e attività assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72);
- b. non sono oggetto della comunicazione i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come scontrini e ricevute fiscali o schede carburanti (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 e 7.4.2017 n. 8).

OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della territorialità (artt. 7 ss. del DPR 633/72) **devono essere comunicate** in quanto soggette all'obbligo di emissione della fattura (art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72).

Si ritiene, inoltre, che debbano essere comunicate anche le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente o prestatore su base volontaria (es. fattura emessa per un'operazione di cessione di azienda esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72).

DOCUMENTI RIEPILOGATIVI DELLE FATTURE

I dati delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, per le quali è ammessa la registrazione mediante documento riepilogativo (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96), devono essere **comunicati per singola fattura** (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

FATTURE ANNOTATE SUL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Devono essere comunicati i dati delle fatture emesse e da annotare (o annotate) nel registro dei corrispettivi (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

FATTURE RICEVUTE DAI SOGGETTI ADERENTI AL REGIME Í DI VANTAGGIOÍ O Í FORFETTARIOÍ

I dati delle fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l'impresa giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011), o del regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), devono essere comunicati anche se tali soggetti non evidenziano l'IVA in fattura (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

DATI RELATIVI ALLE SPESE MEDICHE E VETERINARIE TRASMESSI AL Í SISTEMA TESSERA SANITARIAÍ

Ai sensi dell'art. 4 del DM 1.9.2016, sono esclusi dalla comunicazione in discussione i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria+; da parte dei seguenti soggetti:

1. esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 114/98, che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. parafarmacie+);
2. iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/89);
3. iscritti agli albi professionali degli infermieri (DM 14.9.94 n. 739);
4. iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (DM 14.9.94 n. 740);
5. iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM 14.9.94 n. 746);
6. esercenti parte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
7. iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Analogo esonero non è invece attualmente previsto per gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al Sistema Tessera Sanitaria+ ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, vale a dire:

- a. iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- b. farmacie pubbliche e private;
- c. aziende sanitarie locali (ASL);
- d. aziende ospedaliere;
- e. istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- f. policlinici universitari;
- g. presidi di specialistica ambulatoriale;
- h. strutture per erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- i. altri presidi e strutture accreditati per erogazione dei servizi sanitari;
- j. strutture autorizzate per erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate.

Con riguardo ai soggetti indicati in quest'ultimo elenco, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbero rientrare nella comunicazione periodica per l'anno d'imposta 2017 anche i dati delle fatture relative alle spese sostenute nel 2017 che saranno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria+ entro il 31.1.2018.

FATTURE EMESSE E RICEVUTE TRASMESSE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

I dati delle fatture emesse e ricevute trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono **esclusi** dalla comunicazione in quanto l'Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati in esse contenuti.

Il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute includendo anche quelle trasmesse con il Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

2.3 DATI DA TRASMETTERE

Fra i dati che devono essere inseriti nella comunicazione in esame si richiamano in particolare:

- I. i dati identificativi del cedente o prestatore;
- II. i dati identificati del cessionario o committente;
- III. la data e il numero della fattura (oppure della bolletta doganale o della nota di variazione);
- IV. la base imponibile IVA;
- V. l'aliquota IVA applicata;
- VI. l'imposta;
- VII. la tipologia di operazione.

Nella seguente tabella si riportano, a titolo esemplificativo, i dati oggetto di comunicazione riferiti alle fatture emesse.

Dati da indicare per le fatture emesse	
Dati identificativi del cedente o prestatore	Codice Paese (IT)
	Numero di partita IVA (del soggetto residente in Italia, del soggetto che opera in Italia tramite stabile organizzazione, ovvero del soggetto identificato in Italia ai fini IVA)
	Codice fiscale (dato <i>opzionale</i>)
	Denominazione (persona non fisica) / Nome e Cognome (persona fisica)
	Sede (dato <i>opzionale</i> ; se compilato devono essere presenti Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione)
	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione della stabile organizzazione (da valorizzare solo se il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale)
	Partita IVA, Codice Paese (IT), Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (solo se il cedente/prestatore si avvale di un rappresentante fiscale in Italia)
Dati identificativi del cessionario o committente	Codice del Paese che ha assegnato l'identificativo fiscale al cessionario/committente
	Numero di identificazione fiscale
	Codice fiscale (campo <i>opzionale</i> se sono valorizzati i campi Codice Paese e Numero di identificazione fiscale)
	Denominazione (persona non fisica) / Nome e Cognome (persona fisica)
	Sede (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Nazione)
	Indirizzo, CAP, Comune e Nazione della stabile organizzazione (solo se il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale; si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia)
	Partita IVA, Codice Paese, Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (gli elementi indicati devono essere valorizzati soltanto qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale)

Dati da indicare per le fatture emesse	
Dati identificativi del documento	Tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata)
	Data del documento
	Numero progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore
Dati relativi all'operazione	Imponibile (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi su cui applicare l'IVA) o Importo (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi per il quale non deve essere evidenziata l'imposta)
	Imposta
	Aliquota IVA
	Natura dell'operazione (codice che esprime il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura)
	Percentuale di detraibilità (se gli importi si riferiscono a spese detraibili)
	Deducibilità (se gli importi si riferiscono a spese deducibili)
	Esigibilità IVA (i valori ammessi sono % per esigibilità immediata, % per esigibilità differita e % per scissione dei pagamenti)
Rettifica (da valorizzare solo se ricorre il caso)	Identificativo del <i>file</i> con il quale i dati sono stati trasmessi la prima volta
	Posizione occupata dal documento all'interno del <i>file</i> con il quale i dati sono stati originariamente trasmessi

NUMERO DEL DOCUMENTO

Con riferimento al campo **Numero**, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 ha precisato che:

- a. per le fatture emesse si deve **sempre valorizzare** tale campo con l'indicazione del valore esatto presente nel documento;
- b. per le fatture ricevute, poiché potrebbe non essere annotato nel registro degli acquisti il numero riportato nella fattura di acquisto nel campo **Numero** può essere indicato il valore **0**.

DATI DEL CEDENTE PER LE BOLLETTE DOGANALI

I **dati identificativi del cedente extra-UE** devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti; pertanto, anche i campi **Paese** e **Codice** della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati (ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).

Limitatamente all'anno 2017, nel caso in cui l'operatore non sia a disposizione di tali informazioni e al fine di evitare maggiori aggravii, è consentito compilare i predetti campi come segue:

- a) **Paese**: stringa **00**;
- b) **Codice**: sequenza di undici **0**.

NATURA DELL'OPERAZIONE

Il campo **Natura dell'operazione** deve essere valorizzato:

- 1) solo qualora l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura;
- 2) precisando lo specifico **motivo** per il quale l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione.

Tipologia di operazione	Codice corrispondente al campo "Natura dell'operazione"
Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72	N1
Operazioni non soggette per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili	N3
Operazioni esenti	N4
Operazioni in regime del margine	N5
Operazioni in <i>reverse charge</i>	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA	N7

Si riporta, di seguito, un breve riepilogo delle modalità di compilazione del campo "Natura dell'operazione" con riguardo ad alcune operazioni particolari più diffuse.

Tipologia di operazione	Codice corrispondente al campo "Natura dell'operazione"	Note
Acquisti in <i>reverse charge</i>	N6	I dati di tali fatture devono essere indicati una sola volta nella sezione dei <u>documenti ricevuti</u> compilando anche i campi "imposta" e "liquota".
Acquisti intracomunitari non imponibili	N3	-
Acquisti intracomunitari esenti	N4	-
Acquisti presso soggetti aderenti al regime di "vantaggio" o "forfettario" o regime dei "contribuenti minimi"	N2	-
Acquisti soggetti al regime monofase (art. 74 del DPR 633/72)	N2	-
Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti extra-UE	N2	-
Cessioni intracomunitarie	N3	-
Cessioni all'esportazione (incluse le operazioni verso esportatori abituali e le cessioni con introduzione dei beni in un deposito IVA)	N3	-
Operazioni in regime del margine	N5	Il campo "imponibile/Importo" deve riportare il valore imponibile compreso dell'IVA.
Vendite a distanza verso "privati" in altri Stati UE non soggette a IVA in Italia	N7	-

Prestazioni di servizi in regime %MOSS+	N7	Il campo %Natura dell'operazione+ è da compilare solo se è stata emessa la fattura.
Operazioni in <i>split payment</i>	Nessuno	Si valorizzano il campo %Aliquota+ e %Imposta+ e si indica il codice %S+(scissione dei pagamenti) nel campo %Esigibilità IVA+

CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ DEL COSTO

I campi %Detraibile+ e %Deducibile+, la cui *compilazione è facoltativa e alternativa*, sono riferiti all'eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'**acquirente o committente persona fisica** che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

2.4 MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

Di seguito si riepilogano in sintesi le modalità e i termini di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e i canali attraverso i quali consultare poi i dati trasmessi.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:

- a) invio telematico dei dati analitici delle fatture emesse e ricevute all'interno di un *file* appositamente predisposto dal contribuente o dal relativo intermediario (a tal fine può essere utilizzato un *software* specifico reperito sul mercato o tramite il servizio gratuito accessibile dalla piattaforma %Fatture e corrispettivi+);
- b) invio telematico dei dati delle singole fatture mediante il Sistema di Interscambio (in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate).

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere trasmessa:

1. su base semestrale per l'anno 2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016);
2. su base trimestrale, a partire dal 2018, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, salvo il secondo trimestre per il quale il termine è posticipato al 16 settembre.

Si riportano, di seguito, le scadenze dell'adempimento con riguardo agli anni 2017 e 2018.

Anno 2017	
Semestre	Scadenza
I semestre (gennaio-giugno)	18.9.2017 (in quanto il 16.9.2017 è sabato)
II semestre (luglio-dicembre)	28.2.2018

Anno 2018	
Trimestre	Scadenza
I trimestre (gennaio-marzo)	31.5.2018
II trimestre (aprile-giugno)	17.9.2018 (in quanto il 16.9.2018 è domenica)
III trimestre (luglio-settembre)	30.11.2018
IV trimestre (ottobre-dicembre)	28.2.2019

CONSULTAZIONE DEI DATI

Nell'area dedicata della piattaforma %fatture e corrispettivi+ del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione:

- i dati trasmessi dal soggetto passivo e quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori;
- i riscontri derivanti dal confronto, operato dall'Agenzia delle Entrate, fra le informazioni provenienti dai dati delle fatture e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- le eventuali comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate qualora siano emerse divergenze fra i dati delle fatture e quelli derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, oppure fra queste ultime e i versamenti effettuati.

I dati e gli ulteriori elementi sopra descritti possono essere consultati:

- dal soggetto passivo IVA interessato;
- da un intermediario abilitato ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, se in possesso della relativa delega, che opera in nome e per conto del soggetto passivo;
- da un incaricato che opera in nome e per conto del soggetto passivo o dell'intermediario delegato.

2.5 REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- si applica la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ogni fattura, sino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- tale sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ogni fattura nel limite massimo di 500,00 euro) se, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, si trasmette la comunicazione precedentemente omessa o la comunicazione corretta.

Si precisa, inoltre, che:

- alle suddette violazioni non si applica il cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97); pertanto, si deve procedere a sommare le sanzioni relative alle singole violazioni commesse;
- è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, al fine di fruire delle previste riduzioni delle sanzioni (art. 13 del DLgs. 472/97).

3 REGIME OPZIONALE DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

I soggetti passivi IVA possono *optare* per il regime di trasmissione dei dati delle fatture di cui al DLgs. 127/2015, fruendo:

- a) sia delle misure premiali connesse a tale opzione;
- b) sia dell'esonero dalla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

3.1 ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per la comunicazione dei dati delle fatture, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:

- 1) deve essere esercitata entro il 31 dicembre e produce effetto a partire dall'inizio dell'anno solare successivo;
- 2) **vincola** i soggetti passivi per **almeno 5 anni** con **rinnovo automatico**, alla fine del quinquennio, salvo revoca esercitata entro la fine del quinto anno;
- 3) è manifestata dal soggetto passivo IVA o dal suo intermediario **esclusivamente in via telematica** attraverso le apposite funzionalità presenti sulla piattaforma **Fatture e Corrispettivi**+accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

3.2 REGIME PREMIALE CONNESSO ALL'OPZIONE

L'esercizio dell'opzione per la comunicazione dei dati delle fatture in base al DLgs. 127/2015 comporta l'applicazione di alcuni incentivi che sono nello specifico:

- A. l'esonero dall'obbligo di effettuazione della comunicazione delle fatture ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010;
- B. l'esonero dalla presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA comunitari;
- C. l'accesso ai rimborsi IVA annuali e all' derogazione in via prioritaria degli stessi entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- D. la riduzione da 5 a 3 anni dei termini ordinari per l'accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi (con riguardo ai soli redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati), a condizione che il soggetto interessato:
 - ó garantisca la tracciabilità completa dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, di importo superiore a 30,00 euro;
 - ó dia comunicazione della sussistenza di tali requisiti nella dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d'imposta.

3.3 TERMINI DI INVIO

Il termine ordinario di invio della comunicazione relativa ai dati delle fatture emesse e ricevute è fissato nell'**ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre**.

3.4 PROFILI SANZIONATORI

L'omessa trasmissione dei dati o la trasmissione di dati incompleti o inesatti comporta l' derogazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro, di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015).

Inoltre, vengono meno i suddetti effetti premiali se il soggetto passivo IVA non provvede alla regolarizzazione dell'invio entro i 15 giorni successivi al termine (art. 5 del DLgs. 127/2015 e provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070).

4 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

In considerazione dei costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico necessario ai fini della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l'art. 21-ter del DL 78/2010 prevede l'attribuzione *una tantum* di un **credito d'imposta, pari a 100,00 euro** nell'anno in cui è stato sostenuto il costo, a favore:

1. dei soggetti che sono obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA;
2. ovvero dei soggetti che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture ai sensi del DLgs. 127/2015.

Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 1.1.2018, spetta ai soggetti con i seguenti requisiti:

- a. in attività nel 2017;
- b. che, nell'anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento, hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a 50.000,00 euro.

Tale credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires /Irpef o Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU.

5 RIDETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILITÀ DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti solari+), è stata ridotta la aliquota IRES dal 27,50% al 24%.

A seguito di questa riduzione, per mantenere l'invarianza del livello complessivo di tassazione (società + socio), il DM 26.5.2017 (pubblicato sulla G.U. 11.7.2017 n. 160) ha rideterminato la percentuale di imponibilità:

- di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori (artt. 47 e 68 co. 3 del TUIR) e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF (artt. 58 co. 2 e 59 del TUIR);
- degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

5.1 NUOVA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ PER I DIVIDENDI

Ai sensi dell'art. 1 del DM 26.5.2017, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dall'esercizio **successivo a quello in corso al 31.12.2016** concorrono per il **58,14%** alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori (art. 47 del TUIR) o dei soggetti IRPEF imprenditori (art. 59 del TUIR).

Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponibilità:

- del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali

Il DM 26.5.2017 interviene anche sulla percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. Per questi ultimi, viene previsto che:

- i dividendi percepiti, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare;

- per i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, resta ferma la concorrenza alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.

Presunzione di imponibilità dei dividendi ante 2017

Il DM 26.5.2017 prevede una presunzione di favore in caso non sia specificato l'esercizio di formazione degli utili distribuiti ai soci in forma di dividendi. Si stabilisce infatti che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati:

- a. con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 40%);
- b. successivamente, con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 49,72%).

L'incremento e la riduzione delle riserve di utili formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 saranno indicati nell'apposito prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS del modello REDDITI SC.

5.2 NUOVA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ PER LE PLUSVALENZE

Per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate detenute al di fuori dal regime di impresa, la nuova quota di imponibilità sarà pari al **58,14%** a partire dalle plusvalenze **realizzate dall'1.1.2018**.

Resta ferma l'imponibilità nella misura del 49,72% per le plusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1.1.2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Per le plusvalenze realizzate in regime di impresa con i requisiti per l'applicazione della *participation exemption*, viene introdotta una percentuale di esenzione del 41,86%.

La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.

Per espressa previsione normativa, le suddette novità non si applicano ai soggetti indicati all'art. 5 del TUIR (snc, sas, società semplici, associazioni professionali, ecc.).

6 SPLIT PAYMENT È PUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI

In data 26.7.2017, sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle società soggette alla disciplina dello *split payment* con riferimento all'anno 2017.

6.1 ENTRATE IN VIGORE

A partire dalle **fatture emesse dall'1.7.2017**, la disciplina dello *split payment* di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, come modificato dall'art. 1 del DL 50/2017, conv. L. 96/2017, si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni tipi di società, **controllate dalle Pubbliche Amministrazioni** centrali o locali, e nei confronti delle **società quotate** incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Ai fini dell'individuazione di tali società, i soggetti passivi IVA possono fare riferimento agli elenchi pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che devono essere resi pubblici entro il 15 novembre di ogni anno, con effetti a valere nell'anno successivo.

Tali elenchi riportano le società che presentano i requisiti di cui all'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 alla data del 30 settembre precedente.

Tuttavia, l'anno 2017 costituisce un'eccezione, in quanto la nuova disciplina in materia di *split payment* è stata introdotta a partire dall'1.7.2017. Gli operatori possono fare riferimento agli elenchi relativi alle società che presentano i suddetti requisiti alla data del 24.4.2017, disponibili, sempre sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare gli elenchi di riferimento sono quattro e hanno ad oggetto:

- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, nonché le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, nonché le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni) e le società controllate da queste ultime;
- le società inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Si precisa che tali elenchi costituiscono il riferimento per le **fatture emesse dall'1.7.2017 al 31.12.2017**.

7 AUMENTO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la circolare del 28.7.2017 n. 122, l'INPS ha fornito le necessarie indicazioni per gestire l'aumento contributivo dell'aliquota come previsto dalla L. n. 81 del 22.05.2017 all'art. 7.

7.1 AMBITO APPLICATIVO

Sono **interessati** dall'aumento dello 0,51% dell'aliquota contributiva i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, **non pensionati** e **non titolari di partita IVA** e i cui compensi derivano da:

- incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR);
- collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno o borsa di studio.

Sono invece **esclusi** dall'aumento dell'aliquota contributiva i compensi corrisposti come:

- componenti di collegi o commissioni;
- amministratori di enti locali (ex DM 25.5.2001);
- venditori porta a porta (ex art. 19 del DLgs. 114/98);
- rapporti occasionali autonomi (ex art. 44 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (ex art. 1 co. 300 della L. 266/2005).

Nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'aumento, la precedente aliquota del 32,72% si incrementa quindi:

- al 33,23% (32,72% + 0,51%);
- a decorrere dai compensi corrisposti dall'1.7.2017.

L'INPS chiarisce che, anche in relazione alla nuova aliquota del 33,23%, si applica la regola generale della ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

In via transitoria, l'INPS stabilisce che il versamento dei contributi sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuato:

- entro il 16.10.2017;
- senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.

Al riguardo, viene precisato che deve essere compilato un rigo del modello F24 per ciascun mese interessato, utilizzando la causale **%XX+**.

Il versamento dei contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi dall'aumento in esame deve invece seguire le regole ordinarie.

AGOSTO - SETTEMBRE 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.8.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di luglio 2017; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di luglio 2017, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>L'art. 13 co. 4-ter del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe"), conv. L. 27.2.2017 n. 19, ha prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli <i>acquisti intracomunitari</i> di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che erano invece stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017, dall'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.</p>
30.8.2017	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2017. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il modello RLI+ Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi+ (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.8.2017	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2017; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.
18.9.2017	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2017; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.
18.9.2017	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2016 (modello IVA 2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2017; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017; • la seconda rata se la prima è stata versata entro il 21.08.2017.
18.9.2017	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.9.2017	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2017; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.9.2017	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2017; • versare l'eventuale IVA a debito.
18.9.2017	Comunicazione dati fatture emesse e ricevute	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono inviare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute relative al I semestre 2017.</p>
18.9.2017	Comunicazione Liquidazione IVA II trimestre	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che abbiano optato per la liquidazione IVA trimestrale ovvero mensile devono trasmettere telematicamente i dati delle liquidazioni IVA del periodo aprile - giugno in caso di liquidazioni mensili ovvero del II trimestre.</p>
25.9.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di agosto 2017; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di agosto 2017, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.